



2023/2142

17.10.2023

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2142 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 ottobre 2023**

**che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2021/60, (UE) 2021/61 e (UE) 2021/65 per quanto riguarda il fornitore del materiale di riferimento**

*[notificata con il numero C(2023) 6730]*

**(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Bayer CropScience LP, Stati Uniti, rappresentata nell'Unione da Bayer Agriculture BV, Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, di granturco geneticamente modificato contenente il singolo evento MIR162 (identificatore unico SYN-IR162-4) di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2021/60 <sup>(2)</sup>, (UE) 2021/61 <sup>(3)</sup> e (UE) 2021/65 <sup>(4)</sup> della Commissione.
- (2) Gli allegati delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/60, (UE) 2021/61 e (UE) 2021/65 contengono l'indicazione del fornitore dei materiali di riferimento e i link alle pagine web in cui sono disponibili i materiali di riferimento per il metodo di rilevamento.
- (3) Con lettera del 17 ottobre 2022, Bayer Agriculture BV, per conto di Bayer CropScience LP, ha informato la Commissione in merito a una modifica del fornitore del materiale di riferimento del granturco geneticamente modificato MIR162; è pertanto opportuno modificare le decisioni di esecuzione (UE) 2021/60, (UE) 2021/61 e (UE) 2021/65 al fine di aggiornare l'indicazione relativa ai link dei siti web per l'accesso ai rispettivi materiali di riferimento.
- (4) La modifica del fornitore del materiale di riferimento del granturco geneticamente modificato MIR162 dovrebbe essere iscritta nel Registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (5) Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/60 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e NK603, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1111 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 5).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/61 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 e dal granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 e NK603 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/65 della Commissione, del 22 gennaio 2021, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 e dal granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, MIR162 e MON 87411 a norma al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 26 del 26.1.2021, pag. 37).

- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/60**

Nell'allegato, lettera d), il punto 3) è sostituito dal seguente:

- «3) materiale di riferimento: AOCS 0512 (per MON-87427-7) e AOCS 0906 (per MON-89Ø34-3), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all'indirizzo <https://www.aocs.org/crm>, nonché ERM@-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) ed ERM@-BF446 (per SYN-IR162-4), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all'indirizzo <https://crm.jrc.ec.europa.eu/>».

*Articolo 2*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/61**

Nell'allegato, lettera d), il punto 3) è sostituito dal seguente:

- «3) materiale di riferimento: AOCS 0512 (per MON-87427-7), AOCS 0709 (per MON-8746Ø-4) e AOCS 0906 (per MON-89Ø34-3), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all'indirizzo <https://www.aocs.org/crm>, nonché ERM@-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6) ed ERM@-BF446 (per SYN-IR162-4), accessibili tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all'indirizzo <https://crm.jrc.ec.europa.eu/>».

*Articolo 3*

**Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2021/65**

Nell'allegato, lettera d), il punto 3) è sostituito dal seguente:

- «3) materiale di riferimento: AOCS 0512 (per MON-87427-7), AOCS 0906 (per MON-89Ø34-3) e AOCS 0215 (per MON-87411-9), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all'indirizzo <https://www.aocs.org/crm>, nonché ERM@-BF446 (per SYN-IR162-4), accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all'indirizzo <https://crm.jrc.ec.europa.eu/>».

*Articolo 4*

**Destinatario**

Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2023

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*